Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
**Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU**

# Aiuti finanziari

## Prevenzione e lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica

# Direttive

Vigenti dal 1° settembre 2026

# Indice


| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Obiettivo e scopo degli aiuti finanziari** | **3** |
| **2.** | **Gli aiuti finanziari in breve** | **4** |
| 2.1 | Orientamento fondamentale | 4 |
| 2.2 | Progetti e attività regolari | 5 |
| 2.3 | Obiettivi | 6 |
| 2.4 | Ammontare dei contributi | 7 |
| **3.** | **Condizioni e criteri** | **9** |
| 3.1 | Criteri della qualità dei contenuti | 9 |
| 3.2 | Criteri di qualità a livello formale | 11 |
| 3.3 | Misure che non possono essere sostenute | 13 |
| **4.** | **Presentazione di richieste** | **14** |
| 4.1 | Presentazione | 14 |
| 4.2 | Esame delle richieste e decisione | 14 |
| **5.** | **Attuazione** | **15** |
| **6.** | **Informazioni** | **16** |
| **Allegato I: Basi legali degli aiuti finanziari** | | **17** |
| **Allegato II: Altri aiuti finanziari della Confederazione per la prevenzione della criminalità** | | **19** |


**Informazioni sugli aiuti finanziari:**
aiutifinanziari@ebg.admin.ch, tel. 058 481 88 18

**Repertorio dei progetti online:**
www.projektsammlung.ch/it/aiuti-finanziari-per-la-prevenzione-della-violenza

**Portale eSussidi**
https://esub.admin.ch – Portale per la presentazione di richieste

**Versione vigente delle direttive:**

Le presenti direttive illustrano le condizioni per l'ottenimento di aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 13 capoverso 5 dell'ordinanza del 13 novembre 2019 sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (RS *311.039.7*).

Le direttive vengono aggiornate periodicamente. La versione vigente è disponibile online (www.ebg.admin.ch/it/aiuti-finanziari-progetti-sostenuti-vita-professionale).

# 1. Obiettivo e scopo degli aiuti finanziari

L'**ordinanza del 13 novembre 2019 sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica** (ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)[1], entrata in vigore il 1° gennaio 2020, consente alla Confederazione, in base al Codice penale svizzero CP[2], di

- adottare misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica,
- sostenere finanziariamente terzi che adottano misure in questo ambito, e
- sostenere la collaborazione tra attrici e attori pubblici e privati.

La Confederazione può quindi sostenere con aiuti finanziari misure di terzi finalizzate a prevenire e combattere reati di violenza che sono rivolti contro le donne o sono commessi nel contesto domestico. Può inoltre promuovere la collaborazione e il coordinamento tra le attrici e gli attori dell'ambito della prevenzione e della lotta contro questi reati di violenza.

La Confederazione sostiene progetti e attività regolari di enti di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro con sede in Svizzera.

Su riserva dell'approvazione del Parlamento, ogni anno è disponibile un **credito quadro** di circa 3 milioni di franchi per la concessione di aiuti finanziari.

Le presenti **direttive** illustrano le condizioni per l'ottenimento degli aiuti finanziari ai sensi dell'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

[1] RS **311.039.7**

[2] RS **311.0**, art. 386 cpv. 4

# 2. Gli aiuti finanziari in breve

## 2.1 Orientamento fondamentale

Gli aiuti finanziari possono essere richiesti per le seguenti misure:

### Prevenzione dei reati di violenza

L'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica si basa sull'**articolo 386 capoverso 4 del Codice penale svizzero CP**. In virtù di tale articolo, la Confederazione è autorizzata a prendere e promuovere misure per evitare i reati ai sensi della legislazione svizzera e prevenire la criminalità.

### Coordinamento, messa in rete e collaborazione

Gli aiuti finanziari possono essere concessi anche per sostenere misure per il coordinamento, la messa in rete e la collaborazione tra attrici e attori privati e pubblici nell'ambito della prevenzione e della lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica.

**Violenza contro le donne e violenza domestica**

In linea di principio l'ordinanza disciplina i **reati di violenza** che, in base al **Codice penale svizzero,** sono rivolti contro le donne o sono commessi nell'ambito della violenza domestica. Vi rientrano segnatamente la violenza psichica, fisica e sessuale, le molestie sessuali, gli atti persecutori (stalking), i matrimoni forzati, le mutilazioni di organi genitali femminili, così come l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata[3].

L'ordinanza si orienta quindi verso quelle forme di violenza che la Svizzera si è impegnata a prevenire e combattere attraverso la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la cosiddetta Convenzione di Istanbul[4].

**LGBTIQ**

Con gli aiuti finanziari possono essere sostenute misure di **prevenzione della violenza domestica**, indipendentemente dall'identità, dall'espressione e dalle caratteristiche di genere e dall'orientamento sessuale del gruppo target. Al di fuori del contesto della violenza domestica, possono essere sostenute misure destinate alla **prevenzione della violenza contro le donne**, a prescindere dall'orientamento sessuale.

La Confederazione mette a disposizione ulteriori aiuti finanziari per sostenere misure di lotta alla discriminazione e di prevenzione della criminalità nei confronti delle persone LGBTIQ (v. allegato II).

[3] RS **311.039.7**, art. 2
[4] RS **0.311.35**

## 2.2 Progetti e attività regolari

Le richieste di aiuto finanziario possono essere presentate per progetti e programmi[5] e per attività regolari di un'organizzazione.

### Progetti

Un progetto è un insieme di singoli campi d'attività svolti una volta sola per un periodo di tempo chiaramente definito. Con un progetto ci si prefigge di raggiungere un determinato obiettivo nel rispetto dei termini, delle attività e delle risorse previsti.

### Attività regolari di organizzazioni

Le attività regolari sono misure ricorrenti di un'organizzazione con obiettivi definiti, finalizzati alla continuità o all'ulteriore sviluppo.

Si tratta soprattutto di misure adottate da organizzazioni mantello o associazioni professionali nazionali, da organi intercantonali nonché da organizzazioni attive in tutta la Svizzera o in singole regioni linguistiche, i cui campi di attività, conformemente ai loro obiettivi, comprendono misure continue ai sensi dell'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e che, attraverso tali misure, conseguono effetti a favore di un ampio pubblico.

### Portata

Gli aiuti finanziari vengono concessi esclusivamente per misure attuate a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale (almeno tre Cantoni) oppure che hanno carattere di modello e possono essere estese ad altre regioni (cfr. cap. 3.1)[6].

Nel **repertorio dei progetti online** dell'UFU, dove sono raccolti tutti i progetti e tutte le attività regolari che hanno beneficiato di aiuti finanziari, è possibile vedere la varietà dei temi e dei metodi utilizzati per prevenire e lottare contro la violenza.
www.projektsammlung.ch/it/aiuti-finanziari-per-la-prevenzione-della-violenza

[5] Per programmi s'intendono diverse attività coordinate tra loro e di durata limitata che perseguono un obiettivo globale comune. Un programma consiste dunque in diversi progetti dal contenuto affine e coordinati tra di loro, per i quali sono stati definiti diversi obiettivi intermedi. Di seguito, per progetti e programmi sarà utilizzato per semplicità il termine «progetto».

[6] Ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, art. 8 lett. a

## 2.3 Obiettivi

Le misure possono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

### Obiettivo: informazione, sensibilizzazione e trasferimento di conoscenze

Per «Informazione, sensibilizzazione e trasferimento di conoscenze» si intendono attività che, in base all'articolo 13 della Convenzione di Istanbul, contribuiscono a migliorare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della Convenzione e a informare sulle loro conseguenze, nonché sulla necessità di prevenirle. Ciò può avvenire sotto forma di programmi, campagne, mostre, eventi, pubblicazioni (in siti Internet, manuali, linee guida od opuscoli), nonché attraverso altri strumenti e media adeguati allo scopo e specifici ai diversi target.

### Obiettivo: formazione continua e sviluppo delle competenze di specialisti

Per «formazione continua e sviluppo delle competenze di specialisti» ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione di Istanbul si intende la trasmissione delle conoscenze di base necessarie sulle diverse forme di violenza e sull'approccio professionale da adottare nel rispettivo ambito professionale, in particolare a specialisti che, nell'ambito della loro attività, entrano in contatto con vittime e autori di violenza contro le donne e di violenza domestica. Si tratta soprattutto di specialisti attivi nell'ambito della giustizia e del perseguimento penale, della salute, della socialità e della formazione.

### Obiettivo: consulenza e ulteriore sviluppo di approcci alla consulenza

Rientrano nella «consulenza» soprattutto le attività svolte a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale che contribuiscono a contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica fornendo informazioni e consulenze professionali a vittime o autori violenti. Gli aiuti finanziari possono essere concessi in particolare per la sperimentazione di nuovi approcci nella consulenza per forme di violenza o gruppi di vittime specifici e per l'ulteriore sviluppo qualitativo di offerte di consulenza già esistenti.

Non vengono finanziate prestazioni di consulenza che rientrano tra i compiti delle strutture ordinarie[7] (cfr. anche cap. 3.3). Eventuali interfacce con le strutture ordinarie cantonali o comunali devono essere chiarite prima della presentazione della richiesta in modo da evitare assolutamente i doppioni.

### Obiettivo: coordinamento e messa in rete

Per «coordinamento e messa in rete» si intendono le attività che, ai sensi degli articoli 7 e 9 della Convenzione di Istanbul, contribuiscono a promuovere lo scambio di informazioni tra organizzazioni pubbliche e private attive nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica in Svizzera.

[7] Nell'ambito della prevenzione e della lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica, per «strutture ordinarie» s'intendono le seguenti istituzioni cantonali e comunali: consultori riconosciuti di aiuto alle vittime, servizi di consulenza riconosciuti per persone violente, servizi di intervento contro la violenza domestica, primi punti di contatto per vittime di violenza negli ospedali, autorità di protezione di minori e adulti, servizi di consulenza pedagogica, autorità dell'aiuto sociale, autorità della migrazione.

### Obiettivo: garanzia della qualità e valutazione

Per «garanzia della qualità» si intendono le attività che concorrono ad assicurare, potenziare e verificare l'efficacia delle misure di prevenzione della criminalità.
Per «valutazione» si intendono le attività tese a verificare l'utilità, l'adeguatezza e l'efficacia di misure di prevenzione della criminalità e ad estrapolarne raccomandazioni volte a svilupparle ulteriormente e a ottimizzarle.

### Obiettivo: ricerca per la prevenzione della criminalità

Per «ricerca» si intendono le attività che contribuiscono a raccogliere basi scientifiche per misure di prevenzione della criminalità (ad es. studi sui fattori di rischio e di protezione rispetto a singole forme di violenza, studi sulle recidive o studi sulla perpetuazione intergenerazionale della violenza domestica) nonché attività che concorrono a inquadrare, valutare e sviluppare sotto il profilo scientifico le misure di prevenzione della criminalità.

## 2.4 Ammontare dei contributi

### Contributi massimi per progetti

In base all'ordinanza l'aiuto finanziario concesso può ammontare al **massimo al 50 per cento** dei costi complessivi del progetto computati dall'UFU. Almeno il 50 per cento dei costi complessivi computati deve essere finanziato dall'ente promotore stesso e attraverso fondi di terzi.

Gli aiuti finanziari vengono concessi per spese insorte a partire dal momento della decisione dell'UFU. Costi di concezione e pianificazione sostenuti in precedenza non vengono rimborsati. Possono tuttavia essere riportati nel preventivo tra le prestazioni proprie dell'ente.

### Contributi massimi per le attività regolari di organizzazioni

In base all'ordinanza l'aiuto finanziario concesso per le attività regolari può ammontare **al massimo al 25 per cento** dei costi complessivi di tali misure computati dall'UFU. Almeno il 75 per cento dei costi complessivi di queste misure deve essere finanziato dall'organizzazione stessa e attraverso fondi di terzi.

### Durata massima del contributo per richiesta

Le richieste possono essere presentate per una durata massima di quattro anni.

È possibile presentare un'ulteriore richiesta per il proseguimento, l'estensione o lo sviluppo di progetti. A questa richiesta si applicano le stesse condizioni e gli stessi criteri previsti per la richiesta iniziale.

Le organizzazioni che offrono attività regolari possono presentare più volte una richiesta.

## Costi complessivi computabili

I costi complessivi del progetto comprendono tutti i costi per l'intera durata del progetto. Vi rientrano i costi per il personale impiegato dall'ente promotore con l'incarico di collaborare al progetto, i costi per i mandati esterni (grafica, valutazione ecc.), i costi per il materiale e l'attrezzatura, nonché i costi infrastrutturali sostenuti dall'ente promotore (locali, computer ecc.). L'UFU determina i costi complessivi computabili basandosi sia sul preventivo presentato sia sui conti annuali dell'ente promotore.

Costi di concezione e pianificazione sostenuti in precedenza possono essere integrati nella richiesta di aiuto finanziario fino a un massimo di sei mesi prima (cioè prima della data di presentazione ufficiale della richiesta). Questi costi vanno tuttavia inclusi nella quota di finanziamento dell'ente promotore. Non possono essere richiesti aiuti finanziari con effetto retroattivo.

L'ente promotore è tenuto a registrare tutte le uscite finanziarie in un sistema di contabilità a partita doppia e a riportarle nel conto annuale (a eccezione del lavoro di volontariato). Al termine del progetto deve poter fornire all'UFU la prova contabile di tutte le spese sostenute.

## Lavoro di volontariato

L'UFU computa entro un certo limite anche il lavoro non remunerato con un'aliquota oraria massima di CHF 90.–. Per il lavoro di volontariato deve essere obbligatoriamente presentata una registrazione del tempo di lavoro. Un modello per la registrazione è disponibile sul sito Internet dell'UFU (www.ebg.admin.ch/it/aiuti-finanziari-avanzamento-progetto).

## Genere di finanziamento e quote

Ai sensi della legge sui sussidi[8], l'ente promotore deve contribuire finanziariamente a sostenere i costi complessivi di un progetto o di un'attività regolare attraverso entrate, mezzi propri o mezzi di terzi.

Per definire le quote di finanziamento si applicano i limiti minimi e massimi seguenti:

| **Quote di finanziamento dei progetti** | | |
|---|---|---|
| **Quota ente promotore** | Contributi di terzi provenienti da fondazioni, privati e ditte; sponsorizzazioni, contributi dei poteri pubblici | min. 25 % |
| | Entrate da offerte e servizi del progetto | |
| | Mezzi propri, quota complementare a carico dell'ente promotore | |
| | Lavoro di volontariato per il progetto (documentato dettagliatamente) | max. 25 % |
| **Quota UFU** | Aiuto finanziario | max. 50 % |

[8] Art. 6 lett. d e art. 7 lett. c e d

| **Quote di finanziamento delle attività regolari** | | |
|---|---|---|
| **Quota ente promotore** | Contributi di terzi provenienti da fondazioni, privati e ditte; sponsorizzazioni, contributi dei poteri pubblici | min. 37,5 % |
| | Entrate da offerte e servizi del progetto | |
| | Mezzi propri, quota complementare a carico dell'ente promotore | |
| | Lavoro di volontariato per le attività regolari (documentato dettagliatamente) | max. 37,5 % |
| **Quota UFU** | Aiuto finanziario | max. 25 % |

### Altri aiuti finanziari della Confederazione per la prevenzione della criminalità

In base all'articolo 386 CP la Confederazione può concedere aiuti finanziari per la prevenzione della criminalità in vari ambiti tematici (cfr. allegato II).

Se, in base ai suoi principali obiettivi, la misura prevista va attribuita prioritariamente a un ambito tematico che, in base all'articolo 386 CP, riguarda in ampia misura il credito per aiuti finanziari di un altro ufficio federale, la **richiesta va presentata al servizio federale corrispondente**. L'UFU può respingere per motivi formali, cioè senza esaminarne il contenuto, queste richieste[9].

# 3. Condizioni e criteri

## 3.1 Criteri della qualità dei contenuti

### Obiettivo principale: prevenzione della violenza

Possono essere sostenute attraverso gli aiuti finanziari soltanto le misure il cui obiettivo principale è la prevenzione della violenza nei confronti delle donne o della violenza domestica. Le misure devono inoltre essere finalizzate quanto più direttamente ed esplicitamente possibile a evitare o ridurre i reati di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica. Le misure possono interessare la prevenzione primaria, secondaria o terziaria oppure una combinazione di esse.

### Bisogno comprovato

Sono cofinanziati unicamente i progetti che rispondono a un bisogno comprovato, da motivare nella richiesta.

Nel caso di progetti che perseguono prevalentemente il coordinamento, la messa in rete e la collaborazione tra attrici e attori attivi in questo ambito occorre stabilire dapprima i contatti con le organizzazioni corrispondenti. Già nella richiesta occorre dimostrare che le organizzazioni coinvolte considerano necessaria e opportuna la struttura di coordinamento e assicurano la loro partecipazione regolare.

[9] Art. 9 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA)

## Ampio impatto sovraindividuale

Le misure devono conseguire l'impatto più ampio possibile. Oltre che con un approccio a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale, è possibile incrementare l'impatto anche collaborando con altre organizzazioni e coinvolgendo un numero importante di attrici e attori di rilievo. L'impatto può inoltre essere ulteriormente potenziato e reso sostenibile con misure che si integrano a processi e strutture esistenti (ad es. introduzione di piani di consulenza per forme di violenza o gruppi di vittime specifici, integrazione di moduli di formazione e perfezionamento nelle formazioni specializzate).

## Inserimento nel panorama istituzionale

Sono sostenuti soltanto progetti, il cui approccio e le cui attività sono stati concepiti e attuati conoscendo e collaborando con le strutture ordinarie attive nella prevenzione e nella lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica. Eventuali accordi devono essere menzionati nella richiesta. Pertanto, se un progetto prevede ad esempio misure di informazione e sensibilizzazione in diversi Cantoni, prima di presentare la richiesta è necessario contattare i servizi competenti in tali Cantoni (ad es. servizi d'intervento contro la violenza domestica, dipartimenti dell'istruzione nel caso di progetti scolastici ecc.), per ottenere il loro consenso di fondo e accertare il loro interesse per le misure previste, al fine di evitare che le attività programmate nel quadro del progetto entrino in concorrenza con gli sforzi regionali condotti in tal senso o creino dei doppioni.

## Portata

Possono essere sostenute **misure a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale**. I progetti nazionali devono coprire l'intera Svizzera, quelli a livello di regione linguistica possono riguardare ad esempio tutta la Svizzera italiana, oppure tutta la Svizzera romanda, tutta la Svizzera tedesca o tutta quella romancia. E infine, le misure intercantonali devono coinvolgere almeno tre Cantoni.

Possono essere sostenuti anche i progetti che si estendono a meno di tre Cantoni o che riguardano soltanto un Comune, a condizione che soddisfino le condizioni dei cosiddetti **progetti con carattere di modello.** Si tratta di progetti innovativi che permettono di sperimentare e collaudare in una prospettiva nazionale nuove strategie e metodi tesi a prevenire e contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica in Svizzera[10]. I progetti cantonali o comunali con carattere di modello devono prevedere una valutazione esterna e l'informazione proattiva delle cerchie interessate ai fini del transfer dei risultati ad altre regioni. Un progetto cantonale o comunale con carattere di modello dev'essere inoltre concepito in modo che, dopo aver beneficiato degli aiuti finanziari, abbia delle reali prospettive di proseguire mediante autofinanziamento dell'ente promotore oppure mediante un sostegno cantonale o comunale.

[10] Per dimostrare che si tratta di un progetto innovativo con carattere di modello di interesse nazionale può essere prodotta ad esempio una lettera di raccomandazione di organi intercantonali (conferenze cantonali, associazioni nazionali, organizzazioni mantello e associazioni professionali).

## 3.2 Criteri di qualità a livello formale

### Basi legali

Le richieste di aiuto finanziario devono soddisfare le basi legali, costituite dall'articolo 386 del Codice penale svizzero (Link). La concessione di aiuti finanziari è disciplinata dall'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Sono inoltre applicabili le disposizioni della legge sui sussidi. Maggiori informazioni sulle basi legali sono disponibili nell'allegato I.

Non sussiste alcun diritto all'ottenimento degli aiuti finanziari ai sensi dell'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

### Forma giuridica dei richiedenti

Possono essere concessi aiuti finanziari unicamente a progetti di organizzazioni di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro con sede in Svizzera.

I progetti possono essere presentati da una singola organizzazione o da più organizzazioni in qualità di ente promotore. Le richieste di sostegno di attività regolari possono essere presentate unicamente da una singola organizzazione.

Società anonime (SA) e società a garanzia limitata (Sagl) non hanno accesso agli aiuti finanziari, a meno che l'amministrazione fiscale cantonale non le abbia esentate dal pagamento delle imposte poiché perseguono uno scopo di utilità pubblica.

Le persone naturali e le ditte individuali non hanno alcun diritto agli aiuti finanziari.

### Ente promotore e collaboratrici / collaboratori del progetto qualificati

L'ente promotore che realizza un progetto o l'organizzazione che svolge attività regolari detengono la responsabilità globale per la realizzazione delle misure. Questi e le loro collaboratrici / i loro collaboratori dispongono delle qualifiche necessarie per garantire l'esecuzione professionale delle rispettive funzioni. Le qualifiche professionali delle collaboratrici / dei collaboratori sono menzionate nella richiesta.

### Vigilanza e gestione

L'ente promotore che realizza un progetto o l'organizzazione che svolge attività regolari fungono da organo strategico di conduzione e di vigilanza. Sono in particolare responsabili della gestione complessiva dell'attuazione delle misure, della gestione finanziaria e della conduzione del personale, della gestione dei rischi, nonché del controllo e della valutazione. Per le associazioni, questi compiti competono al comitato direttivo.

L'organo direttivo dell'ente promotore o dell'organizzazione è formato da almeno cinque membri indipendenti tra loro. L'organo direttivo superiore e la direzione operativa sono indipendenti per quanto riguarda il personale (nessuna doppia funzione strategico-operativa).

Le linee guida in materia di Good Governance della fondazione Zewo costituiscono lo standard per un'accurata vigilanza e gestione di organizzazioni non governative.[11] Una certificazione Zewo o l'avvio di una procedura di certificazione Zewo equivalgono formalmente a un marchio di qualità.

[11] www.zewo.ch

Una certificazione Zewo o l'avvio di una procedura di certificazione Zewo costituiscono una condizione per gli enti promotori non governativi che richiedono aiuti finanziari per attività regolari e per enti promotori che prevedono di richiedere ripetutamente aiuti finanziari ai sensi dell'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

### Efficacia ed efficienza nell'attuazione

L'ente promotore che realizza un progetto o l'organizzazione che svolge attività regolari è responsabile di un'attuazione della misura il più possibile efficace ed efficiente. Lo sforzo profuso per conseguire gli obiettivi e i risultati ottenuti devono essere proporzionati. In tal senso è importante che le misure siano concepite in base alle conoscenze preesistenti tenendo conto delle esperienze maturate nell'ambito di misure già attuate o in corso di attuazione, anche da parte di altre organizzazioni. A tale scopo ci si può riferire anche al repertorio online dell'UFU, nel quale sono registrati i progetti che hanno beneficiato di aiuti finanziari.

### Comunicazione professionale e protezione dei dati

L'ente promotore che realizza un progetto o l'organizzazione che svolge attività regolari garantisce una comunicazione professionale tra tutte le parti coinvolte. Tale comunicazione deve essere caratterizzata da obiettività, cordialità, rispetto e da un atteggiamento distensivo in situazioni conflittuali. Le sue basi vanno integrate preferibilmente in una strategia di comunicazione nonché in un codice di condotta per tutti i dipendenti.
L'ente promotore garantisce inoltre il rispetto delle disposizioni in materia di diritto della protezione dei dati nel proprio ambito di attività. Nella richiesta occorre precisare se sono trattati dati personali degni di particolare protezione.

### Informazione e accesso a servizi e prodotti

L'ente promotore o l'organizzazione devono contribuire proattivamente alla promozione e alla diffusione delle misure, prendendo in particolare contatto con organizzazioni mantello e associazioni professionali interessate.

I servizi e i prodotti sviluppati con il sostegno di aiuti finanziari devono essere messi a disposizione senza limitazioni a titolo gratuito oppure a prezzi di costo.

### Continuità

Tutte le misure dovrebbero essere concepite in modo da garantire il proseguimento delle attività oppure un impatto duraturo del progetto oltre il periodo di erogazione degli aiuti finanziari, ad esempio inglobando le misure in compiti ordinari dell'ente promotore e autofinanziati dallo stesso oppure intavolando già durante lo svolgimento del progetto trattative con finanziatori pubblici e privati in vista di un sostegno futuro.

## 3.3 Misure che non possono essere sostenute

Conformemente alle basi legali non possono essere sostenute con aiuti finanziari le seguenti misure:

- In virtù del principio di sussidiarietà o della vigente ripartizione dei compiti e degli oneri tra Confederazione e Cantoni, i compiti *permanenti* riguardanti la prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica, che rientrano nella competenza dei Cantoni o dei Comuni, non possono essere sostenuti con aiuti finanziari. È il caso, ad esempio, della consulenza e del sostegno alle vittime secondo la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)[12] o dell'apertura e gestione di case rifugio cantonali e comunali per le vittime di violenza. Con gli aiuti finanziari non è possibile nemmeno garantire il sostegno di compiti *permanenti* cantonali e comunali nell'ambito della gestione delle minacce, del perseguimento penale o dell'istituzione e della gestione di offerte per il sostegno e la consulenza di autori di violenza[13].
- Progetti cantonali e comunali che non hanno carattere di modello di interesse nazionale, a meno che non siano parte di una misura di più ampia portata a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale.
- Misure finalizzate alla prevenzione della criminalità, che si rivolgono a una forma di violenza e/o a un target non contemplati dall'ordinanza (ad es. violenza contro gli uomini nello spazio pubblico, teppismo negli stadi ecc.).
- Misure per cui la prevenzione della violenza non rappresenta un obiettivo esplicito o rappresenta unicamente un obiettivo secondario.
- Misure che contribuiscono solo indirettamente alla prevenzione di reati o per le quali la prevenzione rappresenta unicamente un possibile effetto secondario.
- Misure la cui utilità si limita ad attrici e attori locali e/o a singole persone e che non hanno carattere di modello.
- Misure il cui contenuto riguarda la prevenzione della violenza nei confronti delle donne o della violenza domestica all'estero.
- Misure il cui scopo principale è costituito da attività politiche in senso stretto (influenzare i processi politici o i responsabili delle decisioni a livello politico),
- Tesi o lavori di diploma di singole persone.
- Singole manifestazioni ed eventi – a meno che non siano parte di una misura di più ampia portata a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale.
- Singole pubblicazioni o prodotti mediatici – a meno che non siano parte di una misura di più ampia portata a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale.
- Progetti finalizzati allo sviluppo o alla diffusione di materiali (video, film, libri, podcast ecc.) o produzioni culturali (opere teatrali, esposizioni, spettacoli ecc.) presentati direttamente da produttrici o produttori.
  Se la responsabilità di tali progetti spetta a un'organizzazione specializzata, indipendente dall'azienda produttrice, la quale si impegna a garantire il controllo della qualità, la promozione e la distribuzione dei materiali e delle produzioni e ha accesso al pubblico target, tale organizzazione può presentare una richiesta di aiuto finanziario in qualità di ente promotore.

[12] RS **312.5**

[13] Si veda anche il rapporto esplicativo concernente l'ordinanza, pagg. 5 e 7 (cfr. allegato I)

- Sostegno di organi di coordinamento cantonali o comunali – a meno che non siano parte di una misura di più ampia portata a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale.
- Misure di organizzazioni che dispongono di un importante patrimonio.
- Progetti che al momento della decisione si trovano in una fase molto avanzata, sono già conclusi o possono essere realizzati anche senza aiuti finanziari.

# 4. Presentazione di richieste

## 4.1 Presentazione

Le richieste di aiuti finanziari possono essere presentate due volte all'anno rispettivamente entro il **31 gennaio** ed entro il **31 agosto**.

Le richieste vanno presentate tramite il portale online della Confederazione **eSussidi**. Le richieste che pervengono all'UFU via e-mail non sono prese in considerazione. La guida pratica disponibile sul nostro sito Internet (www.ebg.admin.ch/it/presentare-richiesta-aiuti-finanziari-prevenzione-violenza) vi supporta nella presentazione delle richieste tramite eSussidi.

**Portale eSussidi: https://esub.admin.ch**

I bandi di concorso per progetti e attività regolari per la prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica vengono pubblicati su eSussidi a metà settembre. A partire da quel momento è possibile preparare le richieste nel portale. Per il prossimo bando, siete invitati a presentare le richieste tra il 1° gennaio 2027 e il 31 gennaio 2027. L'UFU esaminerà le richieste che gli perverranno solo a partire dal 31 gennaio 2027 indipendentemente dalla data di presentazione.

## 4.2 Esame delle richieste e decisione

### Esame delle richieste

L'UFU è responsabile dell'esame delle richieste e della decisione in merito alla concessione degli aiuti finanziari. Per la valutazione l'UFU può avvalersi di ulteriori pareri della Confederazione e dei Cantoni, di servizi specializzati e di specialisti e può inoltre richiedere perizie esterne. L'UFU può anche rinviare le richieste al mittente affinché le rielabori.

### Durata della procedura di esame

La decisione dell'UFU viene notificata di regola entro quattro mesi dallo scadere del termine per presentazione delle richieste, al più tardi entro il 31 maggio o il 31 dicembre.

### Decisioni sui progetti

Gli aiuti finanziari vengono concessi mediante decisione formale. Una decisione formale positiva menziona l'ammontare degli aiuti finanziari concessi e altre informazioni (modalità di pagamento

delle rate, scadenze per la presentazione dei rapporti ecc.). Una decisione formale negativa comprende la motivazione del rifiuto della richiesta e indica inoltre i rimedi giuridici per la procedura di ricorso.

### Decisioni sulle attività regolari di organizzazioni

Il sostegno di organizzazioni per l'attuazione di attività regolari viene concesso mediante un contratto di prestazioni. Un rifiuto della richiesta è notificato mediante una decisione formale che comprende una motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici per la procedura di ricorso.

### Oneri e condizioni

L'UFU può subordinare la decisione formale o il contratto di prestazioni a oneri o condizioni. Può ad esempio vincolare il versamento degli aiuti finanziari al coordinamento con altre misure, alla collaborazione con altre attrici / altri attori, al ricorso a specialisti oppure allo svolgimento di una valutazione.

## 5. Attuazione

### Versamento degli aiuti finanziari concessi

Un importo pari ad almeno il 20 per cento del sussidio accordato viene corrisposto solo dopo la presentazione e l'approvazione del rapporto e del conteggio finali. Gli aiuti finanziari sono erogati solo nella misura necessaria a pareggiare il conteggio finale.

Il versamento dell'importo concesso è vincolato all'approvazione da parte del Parlamento del credito annuale per gli aiuti finanziari nel quadro previsto. Se i fondi messi a disposizione sono inferiori, gli aiuti finanziari concessi possono essere ridotti con effetto retroattivo.

### Realizzazione della misura conformemente alla richiesta

La misura deve essere realizzata come presentata nella richiesta. Nel caso di modifiche è necessario ottenere il previo consenso dell'UFU. Anche difficoltà o problemi inattesi devono essere segnalati immediatamente all'UFU.

### Rispetto degli oneri

Gli oneri, vale a dire le condizioni, stabiliti nella decisione formale o nel contratto di prestazioni devono essere imperativamente rispettati.

### Informazione regolare dell'UFU

L'UFU esige di essere informato periodicamente mediante rapporti intermedi sulle principali attività, sugli sviluppi e sui risultati. All'UFU devono essere inoltre trasmessi tutti i materiali prodotti nell'ambito delle misure, nonché i rapporti annuali dell'ente promotore o dell'organizzazione.

### Menzione del sostegno tramite aiuti finanziari (logo)

Il sostegno accordato a un progetto per mezzo dell'aiuto finanziario deve essere obbligatoriamente menzionato in tutte le sue pubblicazioni e in tutti i suoi prodotti. Per maggiori informazioni al riguardo e per una panoramica dei loghi dell'UFU si rimanda all'indirizzo www.ebg.admin.ch/it/aiuti-finanziari-avanzamento-progetto.

### Rapporto e conteggio finali

Al più tardi dopo tre mesi dalla fine del progetto oppure dalla fine del periodo per cui è stato concesso il sostegno devono essere inviati all'UFU il rapporto finale e il conteggio finale per verifica e approvazione. I relativi formulari sono disponibili online all'indirizzo www.ebg.admin.ch/it/aiuti-finanziari-avanzamento-progetto.

Nell'ambito del rapporto conclusivo, dev'essere inviato all'UFU anche un breve rapporto finale che sarà pubblicato nel repertorio dei progetti online. Le istruzioni relative alla redazione di tale rapporto sono disponibili online (www.ebg.admin.ch/it/aiuti-finanziari-avanzamento-progetto).

### Mancato rispetto degli oneri o delle condizioni

Se durante la realizzazione del progetto gli oneri e le condizioni non vengono rispettati, ad esempio se non viene chiesta l'autorizzazione dell'UFU per modifiche del progetto o se l'obbligo di informare viene disatteso, l'UFU può ridurre o sospendere l'aiuto finanziario concesso.

# 6. Informazioni

Eventuali domande sugli aiuti finanziari o sulla presentazione di richieste possono essere chiarite per telefono, via e-mail o durante un colloquio con l'UFU.

Per una prima valutazione non vincolante, è possibile sottoporre all'UFU una bozza del progetto di 1–2 pagine. Queste valutazioni dell'UFU non sono giuridicamente vincolanti, ma consentono di ricevere indicazioni importanti per la presentazione di una richiesta.

Persone di contatto:

Gilles Meylan
gilles.meylan@ebg.admin.ch, tel. 058 464 05 16

Marianne Ochsenbein
marianne.ochsenbein@ebg.admin.ch, tel. 058 464 05 15

Markus Studer
markus.studer@ebg.admin.ch, tel. 058 462 35 19

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU
Schwarztorstrasse 51
3003 Berna

www.ebg.admin.ch/aif-violenza
Tel. 058 481 88 18
aiutifinanziari@ebg.admin.ch

# Allegato I: Basi legali degli aiuti finanziari

## Codice penale svizzero (CP)

*(RS 311.0, www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/it)*

L'articolo 386 del Codice penale svizzero costituisce la base per gli aiuti finanziari.

**Misure preventive**

**Art. 386**

[1] La Confederazione può prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità.

[2] Può sostenere progetti che perseguono gli obiettivi del capoverso 1.

[3] Può partecipare a organizzazioni che eseguono misure ai sensi del capoverso 1 oppure istituire e sostenere simili organizzazioni.

[4] Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure preventive.

## Ordinanza sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (Ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)

*(RS 311.039.7, www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/672/it)*

L'ordinanza è stata emanata dal Consiglio federale sulla base dell'articolo 386 capoverso 4 del Codice penale e in conformità con la Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). L'ordinanza disciplina l'attuazione di misure della Confederazione per la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, nonché per la promozione della collaborazione e del coordinamento in quest'ambito tra attrici e attori pubblici e privati. Regolamenta inoltre la concessione di aiuti finanziari della Confederazione per misure di terzi in questo ambito.

## Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (Ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)

*(www.ebg.admin.ch/it/pubblicazioni-aiuti-finanziari)*

Il rapporto esplicativo illustra e spiega nel dettaglio i contenuti dell'ordinanza.

## Direttive concernenti gli aiuti finanziari per la prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica

*(www.ebg.admin.ch/it/aiuti-finanziari-progetti-sostenuti-prevenzione-violenza)*

Le direttive stabiliscono i presupposti e i criteri decisionali per la concessione di aiuti finanziari, nonché le informazioni e le condizioni per la presentazione delle richieste e la realizzazione delle misure.

La versione sempre aggiornata delle direttive è disponibile sul sito Internet dell'UFU.

## Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu)

*(RS 616.1, www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/857_857_857/it)*

La legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità disciplina le condizioni generali per la concessione di sussidi federali.

## Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) e Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

*(RS 172.021,www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1969/737_757_755/it nonché RS 173.32, www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/352/it)*

La legge federale sulla procedura amministrativa e la legge sul tribunale amministrativo federale disciplinano la procedura di ricorso.

## Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)

(*RS 0.311.35, www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/168/it)*

Il 1° aprile 2018 è entrata in vigore per la Svizzera la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. La Convenzione di Istanbul costituisce il più completo accordo internazionale dedicato alla lotta contro questa forma di violazioni dei diritti umani. Le pietre miliari della Convenzione sono gli ambiti prevenzione della violenza, protezione delle vittime, perseguimento penale, nonché il suo approccio globale e coordinato (politiche integrate).

# Allegato II: Altri aiuti finanziari della Confederazione per la prevenzione della criminalità

In base all'articolo 386 CP la Confederazione può concedere aiuti finanziari per la prevenzione della criminalità in vari ambiti tematici:

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**[14]

- *Aiuti finanziari per la protezione dei fanciulli*

La Confederazione sussidia organizzazioni che si impegnano a livello nazionale per la prevenzione del maltrattamento sui minori e della negligenza familiare.

https://www.bsv.admin.ch/it/protezione-dellinfanzia-diritti-dellinfanzia

- *Aiuti finanziari e diritti del fanciullo*

Con il credito «diritti del fanciullo» la Confederazione si impegna a far conoscere la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e a garantire il coordinamento della sua attuazione in Svizzera. La Confederazione può finanziare attività regolari di organizzazioni senza scopo di lucro attive in tutta la Svizzera o nelle singole regioni linguistiche nell'ambito tematico dei diritti dell'infanzia.

https://www.bsv.admin.ch/it/protezione-dellinfanzia-diritti-dellinfanzia

**Servizio per la lotta al razzismo SLR**[15]

- *Aiuti finanziari per la lotta al razzismo*

La Confederazione si impegna per un lavoro di prevenzione e sensibilizzazione a lungo termine contro il razzismo e a favore dei diritti umani e può accordare il proprio sostegno finanziario a progetti in questo ambito.

https://www.frb.admin.ch/it/promozione-di-progetti

**Ufficio federale di polizia fedpol**

- *Aiuti finanziari per il lavoro di prevenzione e di sensibilizzazione contro la tratta di esseri umani*[16]

La Confederazione si impegna a favore di un lavoro di prevenzione e sensibilizzazione a lungo termine contro la tratta di esseri umani e sostiene in questo ambito sia singoli progetti sia organizzazioni che propongono misure regolari.

https://www.fedpol.admin.ch/it/aiuti-finanziari-per-il-lavoro-di-prevenzione-e-di-sensibilizzazione

- *Aiuti finanziari per misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione*[17]

La Confederazione può sostenere finanziariamente misure di organizzazioni private o pubbliche che sensibilizzano le persone attive nella prostituzione su forme specifiche di criminalità e indicano loro come proteggersi e dove trovare aiuto.

https://www.fedpol.admin.ch/it/aiuti-finanziari-per-la-prevenzione-di-reati-in-materia-di-prostituzione

[14] **RS 311.039.1** Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo

[15] **RS 151.21** Ordinanza sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo

[16] **RS 311.039.3** Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

[17] **RS 311.039.4** Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

● *Aiuti finanziari per misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento*[18]

Nell'ambito dell'attuazione del Piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento, la Confederazione può sostenere con un programma di incentivazione progetti e programmi di Cantoni, Comuni, Città e della società civile che propongono misure il cui scopo è prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento in tutte le sue forme.

https://www.svs-rns.ch/it/programma-di-finanziamento

● *Aiuti finanziari per misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione*[19]

La Confederazione può sostenere finanziariamente progetti di organizzazioni private o pubbliche che contribuiscono ad accrescere la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione. In concreto si può trattare di forme di protezione di natura edile, tecnica o formativa o legate alla sensibilizzazione.

https://www.fedpol.admin.ch/it/aiuti-finanziari-per-misure-a-sostegno-della-sicurezza-delle-minoranze-bisognose-di-particolare-protezione

[18] **RS 311.039.5** Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento

[19] **RS 311.039.6** Ordinanza sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione